

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura. C. 4512 Ferranti (<i>Esame e rinvio</i>)	41
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. Atto n. 437 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	44
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	47

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-12433 Ferraresi: Sul fenomeno del bracconaggio ittico nelle acque del fiume Po e dei suoi affluenti	45
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	49
5-12434 Molteni: Sul rimborso delle spese di funzionamento della sezione distaccata di Cantù del Tribunale di Como	45
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	51
5-12435 Chiarelli: Sulla conoscenza della lingua francese da parte dei notai che esercitano le funzioni in Valle d'Aosta	45
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	53

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 ottobre 2017 — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 12.35.

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura.

C. 4512 Ferranti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano DAMBRUOSO (Misto-CIpI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge C. 4512 in materia di Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura.

Al riguardo, osserva che discutere oggi, nel 2017, di eguaglianza di genere in molti Paesi europei sarebbe anacronistico, ma purtroppo non in Italia.

Rammenta che la legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, con le modifiche introdotte all'articolo 51, primo comma, della nostra Costituzione prevede che «... la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini», completando così quel percorso politico e legislativo virtuoso che ha favorito negli anni la promozione dell'eguaglianza di genere in primis nell'accesso alle cariche elettive.

Osserva che, nel mondo giudiziario purtroppo, più che altrove, questo è stato ed è ancora oggi un tema sensibile.

Evidenzia come faccia sorridere, leggendo i resoconti dei lavori dell'assemblea costituente del '47, l'intervento dell'allora presidente di tribunale Antonio Romano, classe 1895, il quale affermava: « Con tutto il rispetto per la capacità intellettuale della donna, ho l'impressione che essa non sia indicata per la difficile arte del giudicare. Questa richiede grande equilibrio ed alle volte l'equilibrio difetta per ragioni anche fisiologiche... ». Osserva che da allora fortunatamente molto è cambiato, ma si è comunque dovuto attendere fino al 1963 per l'ingresso delle donne in magistratura e oggi, a 54 anni di distanza da quel primo concorso con sole otto vincitrici, la presenza femminile in magistratura ha raggiunto la percentuale del 51,08 per cento.

Fa presente che nonostante questa schiacciante maggioranza le donne-magistrato non hanno ancora ottenuto il giusto riconoscimento nelle sedi rappresentative: l'attuale sistema elettorale previsto per il Consiglio superiore della magistratura ai sensi della legge n. 195 del 1958, non ha recepito il principio costituzionale delle pari opportunità nella rappresentanza di genere e tale lacuna ha portato, nei fatti, all'elezione di una sola donna togata nella consiliatura 2002-2006, quattro in quella 2006-2010, due in quella 2010-2014 e una sola nell'attuale.

Come spesso è stato osservato, rammenta che l'attuale sistema elettorale previsto per il Consiglio superiore della magistratura lungi dal favorire l'emersione delle figure più rappresentative, a livello nazionale, della magistratura tutta, incre-

menta e accresce localismi e micro corporativismi e rende sempre più difficile far emergere la questione della rappresentanza femminile. Si tratta, infatti, ai sensi degli articoli da 21 a 29 della legge n. 195 del 1958, di un sistema (maggioritario, senza voto di lista), articolato su tre collegi unici nazionali a base uninominale, che di fatto penalizza le donne magistrato, consegnando un potere determinante al peso delle « correnti » e consentendo di limitare i candidati a un numero corrispondente (o di poco superiore) a quello degli eleggibili in forza di « intese » preventive attuate dai gruppi associativi.

Rileva come occorra quindi, in attesa della più ampia riforma del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura, introdurre nella legge n. 195 del 1958, misure di riequilibrio di genere per superare, a legislazione vigente, l'attuale disparità rappresentativa. Si tratta in particolare di ribadire il principio di eguaglianza e introdurre il meccanismo della doppia preferenza di genere, già sperimentato nelle elezioni politiche con un giudizio positivo della Corte costituzionale contenuto nella sentenza n. 4 del 2010.

Fa presente che con il testo in esame non si vuole imporre un sistema di « quote rosa » ma si propone una misura seria che, nel rispetto della volontà degli elettori, dia più spazio alla rappresentanza femminile. Ovviamente a questo deve seguire un cambio di passo sul piano culturale: la presenza sempre maggiore delle donne in magistratura ha rivoluzionato il sistema giudiziario in termini di efficienza, versatilità e sensibilità, offrendo un approccio diverso rispetto sia all'analisi della questione giuridica che all'organizzazione degli uffici, ai rapporti con parti, imputati, testi e personale giudiziario; e ciò, contrariamente a quanto si è pensato per anni, non solo in materia di diritto di famiglia o di tutela dei minori ma in tutti i più diversi campi del diritto. Penso ad esempio ai collegi penali misti, in cui proprio la compresenza di differenti modi di vedere e di affrontare le questioni, soprattutto in sede di camera di consiglio, rappresenta la migliore garanzia per le parti coinvolte nel

processo a cominciare dall'imputato. Non bastano quindi le recenti nomine di magistrati donne in posizioni apicali, quali presidenti di Tribunali o di Corti di Appello, occorre un ulteriore sforzo per mettere grandi professionalità dell'universo femminile a servizio della magistratura anche in ruoli più rappresentativi.

Rammenta che la presente proposta di legge, che è il frutto anche delle riflessioni dell'Associazione donne magistrato italiane (ADMI), mira ad introdurre all'interno della legge n. 195 del 1958, misure di riequilibrio di genere e antidiscriminatorie che consentano di superare l'attuale situazione nella quale la componente femminile del Consiglio risulta in numero assolutamente inadeguato rispetto alla presenza femminile nella magistratura, che ormai come si è detto è del 51,08 per cento. Il testo non giunge a garantire direttamente il risultato della presenza paritaria fra donne e uomini nella componente togata del Consiglio, ma intende ottenere un incremento della presenza femminile attraverso l'introduzione di una norma di principio generale (articolo 23, comma 1) e del meccanismo della doppia preferenza di genere (articolo 25, commi 3 e 5, e articolo 26) già introdotto e sperimentato nell'ambito della rappresentanza politica e anche valutato positivamente dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 4 del 2010.

Segnala che il testo in esame, composto da un solo articolo, propone quindi una modifica degli articoli 23, 25, 26 e 27 della legge n. 195 del 1958. In particolare, la lettera a) del comma 1 dell'unico articolo della proposta in titolo interviene sull'articolo 23, comma 1, ai sensi del quale l'elezione dei componenti togati avviene con voto personale, diretto e segreto: viene specificato che il sistema di elezione deve favorire un'equilibrata rappresentanza di donne e di uomini. La lettera b) del medesimo comma 1 modifica l'articolo 25 della legge n. 195 del 1958, che disciplina il procedimento elettorale, per consentire ai magistrati presentatori delle candidature, di indicare anche due magistrati in ciascun collegio, in luogo dell'attuale can-

didatura unica, purché sia rispettata l'alternanza dei generi. Conseguentemente, nell'elenco dei candidati, che sarà pubblicato e inviato a tutti gli elettori, i nominativi dovranno essere riportati seguendo un ordine alternato per genere e, per ciascun genere, l'ordine alfabetico. La lettera c) del citato comma 1 modifica l'articolo 26 della legge n. 195 del 1958, relativo alla votazione, per consentire a ciascun magistrato di esprimere – in ciascuno dei tre collegi nazionali – fino a due voti, in luogo dell'attuale preferenza unica. Il doppio voto è consentito a condizione che il secondo voto sia espresso per un candidato di sesso diverso dal primo; se i due candidati votati appartengono allo stesso genere, il secondo voto è nullo mentre il primo è valido. Per consentire questa opzione, ed eventualmente procedere all'annullamento del secondo dei voti, l'articolo 26, al nuovo comma 3-bis, specifica che la scheda elettorale dovrà prevedere linee orizzontali numerate a stampa sulle quali l'elettore potrà scrivere i nominativi prescelti. La lettera d) del medesimo comma 1 modifica da ultimo l'articolo 27 della legge sul Consiglio superiore della magistratura, intervenendo sullo scrutinio e sull'assegnazione dei seggi. La riforma non incide sulla disposizione in base a cui vengono dichiarati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fino all'assegnazione dei seggi spettanti a ciascun collegio. Non si tratta, infatti, di « quote di risultato » bensì, come specificato dalla relazione illustrativa, di « una misura di riequilibrio, nel rispetto della volontà degli elettori ». La modifica stabilisce invece, per il solo caso di parità tra i voti riportati da più candidati di sesso diverso, che il seggio sia assegnato al « candidato del sesso meno rappresentato nel precedente Consiglio » e dunque, almeno per la prossima consilia-tura, al candidato di sesso femminile. Ulteriori criteri da applicare in caso di *ex aequo* sono quelli dell'anzianità di iscrizione in ruolo e, in subordine, di anzianità anagrafica.

Rileva, infine, che almeno su questi temi la politica ha offerto un esempio

virtuoso: con questa proposta di legge ritiene sia possibile mutuare tale esempio per promuovere una più massiccia presenza femminile negli organi rappresentativi della Magistratura e garantire così il rispetto della parità di genere e, soprattutto, un maggiore equilibrio tra le diverse sensibilità che il Consiglio superiore della magistratura rappresenta.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato.

Atto n. 437.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatrice*, presenta ed illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 1*) che tiene conto dell'esigenza di garantire l'omogeneità e il contenimento dei costi dei corsi di formazione sul territorio nazionale, ferma restando la qualità dell'offerta formativa, per consentire l'accesso ai medesimi corsi anche agli aspiranti avvocati con minore capacità di reddito.

Andrea COLLETTI (M5S), nel ribadire la contrarietà del suo gruppo parlamentare nei confronti dell'articolo 43 della legge n. 247 del 2012, con il quale si prevede la frequenza obbligatoria di corsi di formazione ai fini dell'accesso alla professione di avvocato, dichiara di non condividere l'impianto complessivo dello schema di decreto in titolo. In particolare, osserva che l'indicazione delle materie oggetto dei corsi di formazione di cui all'articolo 3 del provvedimento, a suo avviso, risulta essere priva di qualunque riscontro pratico, ritenendola una mera ripetizione di quanto già appreso nel corso degli studi universitari dai tirocinanti. Rileva, inoltre, che sarebbe stato più opportuno, nell'osservazione numero 2) contenuta nel parere elaborato dalla relatrice, prevedere la possibilità di fissare un tetto massimo dei costi dei corsi di formazione direttamente con il regolamento in esame, e non, invece, nell'ambito delle linee guida fornite dal Consiglio nazionale forense. Per tali ragioni, preannuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo alla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 12.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri e Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 13.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito

chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-12433 Ferraresi: Sul fenomeno del bracconaggio ittico nelle acque del fiume Po e dei suoi affluenti.

Davide TRIPIEDI (M5S) rinuncia ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo in titolo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Davide TRIPIEDI (M5S) nel ringraziare il sottosegretario Ferri per la risposta resa, evidenzia, tuttavia, come la scelta di demandare l'attività di accertamento e di polizia dei fenomeni di bracconaggio ittico alla competenza delle amministrazioni provinciali e regionali non possa che essere, a suo avviso, fallimentare, non essendo tali enti locali, per carenza di fondi, in grado di svolgere tale compito. Rileva come il dato relativo alle quattro persone sottoposte ad indagini nell'ambito di due procedimenti penali presso la Procura della Repubblica presso il tribunale di Rovigo, fornito dal rappresentante del Governo nella sua risposta, dimostri che la legge n. 154 del 2016 non sia efficace. Nel sollecitare una maggiore attenzione sul tema contenuto nell'interrogazione in titolo da parte della maggioranza e del Governo, auspica, pertanto, la disponibilità dell'Esecutivo ad accogliere, nel corso dell'esame della legge di bilancio per il 2018, un emendamento volto a rendere più incisive le pene nei confronti del bracconaggio ittico.

5-12434 Molteni: Sul rimborso delle spese di funzionamento della sezione distaccata di Cantù del Tribunale di Como.

Nicola MOLTENI (LNA) rinuncia ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo in titolo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Nicola MOLTENI (LNA), nel ringraziare il sottosegretario Ferri per la risposta resa, stigmatizza tuttavia la scelta dell'Esecutivo di non procedere alla refusione totale delle spese sostenute fino al 2015 dai comuni sede di uffici giudiziari, e nello specifico dal comune di Cantù, nonché di dilazionare la rateizzazione del rimborso del credito in trenta anni, fa presente che i dati forniti dal rappresentante del Governo nel corso della sua risposta in merito al rimborso degli importi dovuti a titolo di contributo per le spese di funzionamento dell'ufficio giudiziario del Comune di Cantù, non corrispondono a quelli a lui forniti dalla ragioneria del Comune stesso, dai quali si evincerebbe che il predetto ente locale è ancora creditore nei confronti dello Stato di oltre 800 mila euro. Ciò premesso, dichiara di non essere soddisfatto della risposta resa dall'Esecutivo.

5-12435 Chiarelli: Sulla conoscenza della lingua francese da parte dei notai che esercitano le funzioni in Valle d'Aosta.

Rudi Franco MARGUERETTAZ (Misto-Min.Ling.) rinuncia ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo in titolo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Rudi Franco MARGUERETTAZ (Misto-Min.Ling.), nel ringraziare il sottosegretario Ferri per la risposta resa, dichiara, tuttavia, di non essere soddisfatto dalla stessa. Osserva che, a suo avviso, contrariamente a quanto espresso dal rappresentante del Governo, il riferimento all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 263 del 2001, poteva essere esteso anche all'apertura di un ufficio secondario

nell'ambito del distretto di Corte d'appello. Nel prendere atto che l'unica via percorribile per risolvere la questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in titolo sia l'approvazione di una modifica del citato decreto legislativo volta a consentire una espressa estensione del requisito della conoscenza della lingua francese anche per l'apertura di un ufficio secondario, solle-

cita l'Esecutivo, una volta che la commissione paritetica avrà elaborato tale proposta di modifica, a dare corso alle procedure previste dall'articolo 48-bis dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta.

La seduta termina alle 13.15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. Atto n. 437.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato lo schema di decreto in oggetto;

premesso che:

il provvedimento in discussione costituisce attuazione degli articoli 1, comma 3, e 43, comma 2, della legge n. 247 del 2012, recante « Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense ».

in particolare, l'articolo 43, comma 1, della richiamata legge ha previsto che il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge;

lo schema di decreto ministeriale in esame introduce, quindi, mediante lo strumento regolamentare, la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, proponendosi lo scopo di rendere puntuale ed effettivo il controllo sulla serietà, la trasparenza e l'efficacia dei corsi medesimi;

considerato che:

l'articolo 2 del provvedimento stabilisce, al comma 1, che i corsi di formazione possono essere organizzati dai consigli dell'ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge;

al riguardo, appare opportuno chiarire nel testo che i corsi in questione possono essere organizzati anche dalle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 »;

osservato che:

l'articolo 6, al comma 1, prevede che i soggetti organizzatori dei corsi di formazione possano prevedere la corresponsione di una quota di iscrizione, destinata alla copertura delle spese di organizzazione e degli eventuali compensi ai docenti. Il medesimo articolo, al comma 2, prevede che gli stessi possano, in via facoltativa, prevedere borse di studio in favore dei tirocinanti più meritevoli da attribuire anche sulla base di requisiti di reddito;

in proposito, si rileva l'opportunità di prevedere che le linee guida di cui all'articolo 3, comma 3, siano predisposte in modo da garantire l'omogeneità e il contenimento dei costi dei corsi di formazione sul territorio nazionale, ferma restando la qualità dell'offerta formativa. È auspicabile, inoltre, che la previsione di borse di studio diventi una prassi costantemente osservata dai Consigli dell'ordine; ciò sia al fine di agevolare effettivamente l'accesso ai corsi di formazione da parte dei tirocinanti più meritevoli, ma con minore capacità di reddito, sia di evitare eventuali disparità di trattamento tra le diverse realtà territoriali;

rilevato che:

l'articolo 8 prevede, al comma 1, che al termine dei primi due semestri, ovvero nei mesi di maggio e novembre secondo le scadenze temporali previste dall'articolo 5, comma 1, dello schema di decreto, e alla conclusione del corso, sono previste verifiche da parte dei soggetti formatori. La verifica del profitto consiste in un *test* a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica (comma 2);

la previsione di cui al comma 1, anche al fine di evitare verifiche finali temporalmente troppo vicine all'esame di Stato, andrebbe allineata a quella di cui all'articolo 5, comma 1, dello schema di decreto. Infatti, tale ultima disposizione prevede che, per assicurare la massima vicinanza temporale tra iscrizione nel registro dei praticanti, inizio del corso e verifiche intermedie e finali, i corsi sono organizzati, per moduli semestrali, nei mesi da novembre ad aprile e da maggio ad ottobre;

rilevato altresì che:

l'articolo 11 prevede che esso si applichi ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore al primo giorno del primo semestre successivo alla data della sua entrata in vigore;

al riguardo, si rileva l'opportunità di prevedere un termine più ampio per consentire l'organizzazione dei corsi di formazione e far decorrere l'obbligo di frequenza degli stessi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 2, comma 1, si valuti l'opportunità di aggiungere, infine, le seguenti parole « , incluse le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 »;

2) all'articolo 6, dopo il comma 1, si valuti l'opportunità di introdurre una disposizione volta a prevedere che le linee guida di cui all'articolo 3, comma 3, siano predisposte dal Consiglio Nazionale Forense in modo da garantire l'omogeneità ed il contenimento dei costi dei corsi di formazione sul territorio nazionale, ferma restando la qualità dell'offerta formativa;

3) all'articolo 8, comma 1, si valuti l'opportunità sostituire le parole « nei mesi di maggio e novembre » con le seguenti: « nei mesi di aprile e ottobre »;

4) all'articolo 11, si valuti l'opportunità di: sostituire il comma 1 con il seguente: « Il presente regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore all'inizio del secondo modulo semestrale successivo alla sua entrata in vigore »; conseguentemente, di sostituire la rubrica del medesimo articolo con la seguente: « (Decorrenza degli effetti) ».

ALLEGATO 2

5-12433 Ferraresi: Sul fenomeno del bracconaggio ittico nelle acque del fiume Po e dei suoi affluenti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto di sindacato ispettivo oggi in discussione affronta il tema del bracconaggio sul fiume Po e sui suoi emissari. Una volta ricordato che « gli articoli 39 e 40 della legge n. 154 del 2016, stabiliscono i divieti, le contravvenzioni, le pene detentive e le misure per il contrasto del bracconaggio ittico », gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere « la cifra totale relativa alle sanzioni pecuniarie applicate, la cifra totale effettivamente riscossa dai trasgressori, il numero degli arresti effettuati e dei procedimenti penali avviati per i reati legati alla pesca di frodo ».

Va, in proposito, immediatamente evidenziato come l'introduzione delle norme citate nel corpo dell'interrogazione rappresenti l'approdo del dibattito parlamentare su un disegno di legge governativo, che ha portato all'approvazione della legge n. 154 del 2016, in vigore dal 25 agosto 2016, poco più di un anno fa.

La legge introduce misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura ed incide — opportunamente — anche sul bracconaggio ittico nelle acque interne per contrastare ogni attività connessa all'esercizio illegale della pesca, al prelievo, alla cattura, al trasporto e alla commercializzazione di specie ittiche con mezzi e attrezzature vietate dalla legge ovvero con modalità vietate dai regolamenti in materia.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato (ad esempio il danneggiamento ambientale finalizzato alla cattura di esemplari ittici) si sono introdotte sanzioni gravi — come l'arresto fino a due anni e

l'ammenda fino a dodici mila euro — raddoppiate in caso di recidiva, con la confisca e la reimmissione nei corsi d'acqua del pescato (se ancora vivo), il sequestro dei mezzi di trasporto utilizzati con la rifusione all'ente territoriale competente per la gestione delle acque di 20 euro per ciascun capo pescato e con il ristoro delle spese per il ripopolamento delle acque.

Per quanto riguarda il monitoraggio relativo all'applicazione delle nuove disposizioni contravvenzionali non è stato ancora possibile raccogliere dagli uffici giudiziari elementi statisticamente attendibili in considerazione della recente entrata in vigore delle norme; a maggior ragione, il breve lasso temporale intercorso non ha ancora consentito di pervenire all'emissione di sentenze irrevocabili così da potersi quantificare l'ammontare complessivo delle sanzioni pecuniarie irrogate ed effettivamente riscosse dall'Erario, come pure delle pene detentive dell'arresto comminate.

In ogni caso, sulla base delle informazioni acquisite presso gli uffici giudiziari territorialmente interessati in merito ai procedimenti penali aperti per i reati contravvenzionali previsti dagli articoli di legge citati, si rappresenta come la Procura della Repubblica presso il tribunale di Rovigo abbia comunicato che dalla data di entrata in vigore della legge sono state sottoposte a indagini quattro persone nell'ambito di due procedimenti penali. Il primo è stato definito con richiesta di decreto penale di condanna a pena pecuniaria, mentre il secondo è in fase di indagini preliminari, nel corso delle quali si è proceduto al sequestro di un natante.

Quanto alle attività di accertamento e di polizia si rileva come la tematica investa la competenza delle amministrazioni provinciali e regionali trattandosi di tutela della fauna delle acque interne, con la conseguenza che le attività di sorveglianza sono demandate agli ufficiali di polizia giudiziaria dei citati enti locali, oltre che alle associazioni di volontariato. La stessa legge n. 154 del 2016 prevede che le regioni e le province autonome possano adeguare ove necessario i propri ordinamenti interni: lo ha fatto, ad esempio, la regione Emilia Romagna con una legge che attua precetti e sanzioni della legge statale.

A livello nazionale massiccia e costante è l'attività di controllo svolta – con continuità in ogni periodo dell'anno ed anche in orari notturni – per stroncare i traffici in punti nevralgici, quali il delta del Po ed i laghi nella provincia di Foggia. Per completezza, dal gennaio di quest'anno la competenza è passata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri e, in particolare, al SOARDA (Servizio operativo antibraconaggio e reati a danno degli animali) una risorsa nel contrasto a questo crimine e per la tutela della biodiversità e degli ecosistemi.

ALLEGATO 3

5-12434 Molteni: Sul rimborso delle spese di funzionamento della sezione distaccata di Cantù del Tribunale di Como.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mediante l'atto di sindacato ispettivo in discussione, si chiede al Ministro della giustizia se intenda procedere alla integrale rifusione delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari sostenute sino al 31 agosto 2015 dai comuni, e nello specifico dal comune di Cantù, nonché a provvedere a riformulare la rateizzazione del rimborso, in ottemperanza a quanto statuito dal TAR Lazio con ordinanza n. 1687 in data 14 settembre 2017.

Va, in proposito, preliminarmente precisato che con l'ordinanza di sospensione cautelare richiamata nell'atto di sindacato ispettivo in discussione, il TAR non ha inciso sull'impianto complessivo del modello di liquidazione del contributo ai comuni che il DPCM 10 marzo 2017 ha declinato, in attuazione della norma primaria contenuta nella legge di stabilità per il 2017 che ha istituito il relativo fondo e previsto le modalità di erogazione, ma si è limitato a censurare la sola previsione che subordina il riconoscimento e la corresponsione delle somme alla rinuncia al contenzioso pendente, unitamente al provvedimento, adottato dal Ministero della giustizia, di fissazione del termine per la presentazione dei documenti a corredo della domanda di rimborso.

In ordine al generale tema della rifusione delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, proprio la prospettiva di un corretto avvio del nuovo sistema introdotto dalla legge di stabilità 2015 ha orientato l'impegno del Governo anche nel regolare definitivamente e al più presto le posizioni pregresse con i comuni.

Al fine di superare il complesso procedimento di liquidazione dei contributi previsto dalla ormai superata legge del '41, la legge di stabilità per il 2017 ha stabilito che il fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 300 milioni di euro in rate annuali di 10 milioni di euro dal 2017 al 2046, sia ripartito fra i comuni mediante decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che individuano i beneficiari, le finalità, i criteri e le modalità di riparto.

In attuazione di tali disposizioni, è stato adottato il DPCM 10 marzo 2017 che ha, fra l'altro, previsto che una quota del fondo da ripartire sia erogato a titolo di definitivo concorso dello Stato alle spese sostenute dai comuni fino al 31 agosto 2015, a condizione che i medesimi rinuncino ad azioni, anche in corso, ovvero a porre in esecuzione titoli per il pagamento del contributo.

Il quadro normativo così delineato è, dunque, finalizzato a superare il vecchio regime di contribuzione ai costi annualmente affrontati dai comuni, che venivano rimborsati solo parzialmente, mediante un contributo economico calcolato secondo una specifica procedura, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 1998, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, n. 61. La percentuale di contributo annuale, infatti, veniva determinata rapportando il complesso delle spese sostenute con gli stanziamenti di bilancio previsti in finanziaria per il Ministero della giustizia.

Il contributo veniva erogato sulla base dei consuntivi di spesa, preventivamente sottoposti al vaglio di ammissibilità della locale Commissione di manutenzione e del Ministero della giustizia. Una volta quantificate le spettanze, la determinazione veniva rimessa, infine, ad apposito decreto del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze.

Siffatto contesto normativo consente di rilevare che con il DPCM oggetto di impugnazione innanzi al giudice amministrativo si è inteso offrire agli enti locali una definitiva forma di ristoro, semplificata sotto il profilo procedimentale e senz'altro più vantaggiosa, nel rispetto della normativa primaria e con il fine di prevedere, nel quadro di un intervento di più ampio respiro in favore degli enti territoriali, una misura ulteriore di sostegno economico per questi ultimi.

Il Governo valuterà l'opportunità di dispiegare ogni utile difesa avverso il provvedimento cautelare ed ogni determinazione in merito alla sua esecuzione andrà vagliata, anche tenuto conto che l'erogazione delle somme afferenti all'apposito fondo al quale si riferisce il DPCM citato è attribuita al Ministero dell'interno.

Gli enti locali interessati potranno, pertanto, optare per il nuovo regime di rimborso, che prevede la liquidazione di somme determinate e finanziate secondo un piano pluriennale certo e determinato, ovvero ricorrere all'ormai superato procedimento di liquidazione del contributo che — come rilevato — presenta caratteri di complessità e di variabilità di risultato.

In riferimento al tema proposto va, peraltro, ulteriormente rilevato che non sussiste un diritto soggettivo degli enti locali a conseguire l'integrale restituzione delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici giudiziari, come affermato anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 15151/2015.

Con specifico riguardo al comune di Cantù — che non risulta tra gli enti locali che hanno proposto il ricorso al giudice amministrativo a cui l'ordinanza richiamata si riferisce — si rappresenta che lo stesso risulta aver conseguito, per il periodo compreso tra il 2010 ed il 2014, l'integrale rimborso degli importi dovuti a titolo di contributo per le spese di funzionamento del relativo ufficio giudiziario, mentre per l'anno 2015 si è in attesa della necessaria rendicontazione.

ALLEGATO 4

5-12435 Chiarelli: Sulla conoscenza della lingua francese da parte dei notai che esercitano le funzioni in Valle d'Aosta.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in discussione si chiede al Governo se sia possibile chiarire che i notai piemontesi che intendano aprire uffici secondari nel territorio della Valle d'Aosta in virtù dell'articolo 1, comma 144, della legge n. 124 del 2017 debbano avere la piena conoscenza della lingua francese ai sensi della norma di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta di cui al decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263 e se ritenga opportuno un intervento normativo chiarificatore in tal senso.

L'interrogazione si fonda sul presupposto che l'ultima modifica della geografia giudiziaria relativa agli uffici di secondo grado avrebbe ricompreso la Valle d'Aosta nel distretto della Corte di appello di Torino, con l'effetto che un notaio con sede in Piemonte potrebbe aprire un ufficio secondario in Valle d'Aosta, alla luce della maggiore estensione dell'ambito territoriale nel quale il professionista può esercitare le proprie funzioni in seguito alle modifiche apportate dalla citata legge n. 124 del 2017 all'ordinamento notarile.

Va preliminarmente precisato che le riforme della geografia giudiziaria del 2012 non hanno modificato l'estensione del distretto della Corte d'appello di Torino, che da sempre comprende il territorio delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta.

Parimenti va chiarito che la legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017, in relazione al distretto Piemonte-Valle d'Aosta, nulla ha innovato in relazione alla competenza territoriale della funzione notarile estesa a tutto il territorio

del distretto della Corte d'appello che comprende più regioni ed alla possibilità di aprire un ufficio secondario atteso che, prima ancora della legge in questione, le funzioni del notaio potevano esplicarsi in tutto il territorio del distretto della Corte di appello e, quindi, per il distretto di Torino, sia in Piemonte e che in Valle d'Aosta.

Ciò premesso, in ordine alla specifica questione posta dagli Onorevoli interroganti, va rilevato che il requisito della conoscenza della lingua francese è espressamente previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese per l'assegnazione di sedi notarili.

La disposizione richiamata, tuttavia, sembrerebbe riferirsi, nel suo tenore testuale, alla assegnazione della sede principale, e non già alla apertura di un ufficio secondario nell'ambito del distretto di Corte d'appello.

Ne deriva che solo una modifica del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263, potrebbe consentire una espressa estensione del requisito della conoscenza della lingua francese anche per l'apertura di un ufficio secondario, secondo le procedure previste dall'articolo 48-bis dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta, che richiedono deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta della commissione paritetica e previa acquisizione del parere del Consiglio regionale.

Giova comunque rilevare che, a normativa invariata, è rimessa alla competenza degli organi di governo e disciplinari del notariato la valutazione dell'adeguatezza della prestazione del servizio

reso da notai che aprono sedi secondarie nella regione Valle d'Aosta, anche in ordine al possesso, in capo al professionista, di una piena conoscenza della lingua francese.